

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BUCCINI e TORTORA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 1976

Integrazioni e modifiche alla legge 29 maggio 1967, n. 379,
relativa alle norme sulla riforma fondiaria

ONOREVOLI SENATORI. — Il territorio del Fucino, espropriato dopo cruenta lotte contadine sostenute negli anni 1949-50 contro i principi Torlonia, in base alle leggi di riforma agraria 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, costituisce un latifondo di circa 14.000 ettari, come risulta dalla delimitazione riportata all'articolo 1, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 66.

Prima dell'esproprio del territorio del Fucino, pur vigendo il regime delle affittanze tra i coloni e il proprietario privato, era invalsa e veniva praticata la consuetudine, secondo cui gli affittuari si trasmettevano da padre in figlio e anche a terzi le terre oggetto delle affittanze e delle mezzadrie, per cui non erano rari i casi in cui le terre stesse venivano trasferite come beni dotali alle figlie degli affittuari.

Avvenuto l'esproprio e applicate le leggi sulla riforma, furono stipulati contratti tra gli enti e gli assegnatari, della durata di 30 anni. Detti contratti, tra i vari obblighi, prevedono il divieto assoluto per gli assegnatari di vendere totalmente o anche parzialmente le quote avute in assegnazione, e ciò in base al diritto di riservato dominio attribuito all'ente fino al pagamento dell'ultima rata del prezzo di assegnazione.

Senonchè, nel territorio del Fucino, la spinta al trasferimento delle terre tra gli stessi assegnatari non si è arrestata, ma ha continuato ad avere il suo corso, ovviamente all'insaputa dell'ente, in quanto era (ed è) interesse sia di chi vende sia di chi acquista di non rendere edotto l'ente di tali trasferimenti, fatti con scritture private tra le parti, e ciò perchè tali scritture costituiscono fattispecie negoziali nulle di pieno diritto, come detta l'articolo 18 della richiamata legge 12 maggio 1950, n. 230, e come del resto ripete lo stesso contratto di assegnazione stipulato dall'ente con gli assegnatari.

Questo « fenomeno » tipicamente fucense, che non ha riscontro in alcuno degli altri comprensori nei quali è stata attuata la riforma agraria, ha assunto col tempo delle dimensioni talmente preoccupanti da determinare la presentazione, nel 1963, di un disegno di legge divenuto poi legge 29 maggio 1967, n. 379, recante modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria.

Detta legge, che nell'intento del suo presentatore, il senatore Bellisario, doveva « frenare » il fenomeno del movimento fondiario esistente nel Fucino, in effetti non lo ha frenato. Il già accennato istinto al trasferimento della terra si è confermato talmente spontaneo e irresistibile nel Fucino e si è dilatato a

tal punto che, complice anche la natura di beni-rifugio assunta in questi ultimi tempi dalle terre del comprensorio, si sono verificati numerosi e incresciosi casi di assegnatari i quali, dopo avere illegalmente alienato le proprie quote, hanno provocato giudizi per far convalidare nulle tali cessioni, per poter poi alienare le stesse quote ad altri incauti acquirenti, naturalmente a un prezzo quintuplicato rispetto a quello precedentemente realizzato con la prima alienazione. In molti casi, poi, è successo che, a fare le spese di siffatte speculazioni, siano stati soprattutto manuali coltivatori della terra di giovane età o anche altri giovani che, rimpatriati a seguito delle ben note revisioni in materia di emigrazione da parte dei Paesi ospitanti, avevano impegnato i risparmi per acquistare un poco di terra nel Fucino nel modo anzidetto, ma, per questo, senza la possibilità di poter regolarizzare i loro acquisti.

Ciò è dipeso anche dal fatto che l'articolo 8 della legge 29 maggio 1967, n. 379, non prevede la possibilità, per coloro che non siano titolari di altre assegnazioni nel Fucino, di divenire assegnatari essi stessi.

Dalla necessità di evitare per l'avvenire simili situazioni trae motivo il presente disegno di legge, che prevede la possibilità, anche per i non titolari di altre assegnazioni di terreni del Fucino, di poter divenire assegnatari, purchè risultino possedere la qualifica di coltivatori manuali della terra. Con l'occasione, si intende anche eliminare la norma, secondo cui debba essere uno soltanto, tra più coeredi, a subentrare nell'intera quota, secondo quanto dispone, per i terreni non riscattati, il terzo comma dell'articolo 7 della legge 29 maggio 1967, n. 379. A tal uopo, si ritiene che nel Fucino sia opportuno ripristinare integralmente la disposizione contenuta nell'articolo 19 della legge 12 maggio 1950, n. 230, cioè la possibilità di far subentrare in comunione *pro indiviso* più coeredi di un assegnatario deceduto, in quanto con ciò si renderà più incentivante far pervenire verso forme di associazionismo cooperativistico più membri di una stessa famiglia contadina, senza con ciò

creare timori di frazionamento del fondo in quanto saranno gli stessi coeredi a stabilire, col tempo e di comune accordo, chi di essi dovrà restare assegnatario dell'intera quota. Del resto anche attualmente, pur con la norma che impone la indivisibilità del fondo, accade che ciascun coerede posseda e si coltivi, di fatto, una porzione della quota relitta dal *de cuius*, con l'aggravante che tra di loro sorgono litigi e contestazioni, per cui tanto vale che si ripristini il subentro in comunione *pro indiviso* e si lasci agli eredi di scegliere liberamente quello di essi che dovrà poi restare assegnatario del tutto.

Si deve poi permettere che l'ente possa, naturalmente per il solo territorio del Fucino, rivedere il criterio della indivisibilità imposta con la legge 3 giugno 1940, n. 1078, e consentire di conseguenza il frazionamento del fondo nei casi indicati nel presente disegno di legge; casi che in effetti si verificano giornalmente e che stanno creando pericolosi motivi di perturbazione sociale, attesa la particolare situazione delle terre del Fucino, per le quali si dovrà prossimamente prevedere una legge speciale che ne disciplini il divenire anche dopo che si sarà verificata l'affrancazione generale dal riservato dominio dell'ente.

Infine, il presente disegno di legge prevede che, nei casi di trasferimento dei terreni effettuato in modo illegittimo, si cambi l'attuale procedura dell'invio della diffida a riprendere il possesso del fondo, nel senso che, in siffatti casi, l'ente, accertata l'inadempienza di che trattasi, proceda alla revoca dell'assegnazione nei confronti dell'assegnatario inadempiente e torni nella piena disponibilità del terreno per poi provvedere alla sua riassegnazione. In tal modo si elimina il meccanismo, lungo quanto ingenuo, dell'invito a riprendere il possesso a mente dell'articolo 1454 del codice civile, meccanismo che mette l'assegnatario inadempiente nelle condizioni ideali per poter dimostrare all'ente che, in ossequio alla diffida, egli ha iniziato azione giudiziaria contro l'acquirente bloccando, per ciò stesso, ogni possibilità per l'ente di procedere alla risoluzione del contratto di assegnazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 7 della legge 29 maggio 1967, n. 379, sono soppressi.

I terreni del Fucino, che, per qualsiasi motivo, ritornano nella disponibilità dell'ente, possono essere assegnati anche a coltivatori manuali della terra non titolari di altre assegnazioni, residenti nel territorio.

Per il territorio del Fucino l'ente può autorizzare la variazione dell'originaria dimensione del fondo, in aggiunta ai casi indicati all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 29 maggio 1967, n. 379:

a) quando l'assegnatario alieni il fondo anche a più cessionari confinanti, purchè l'assegnatario originario si estingua come ditta catastale;

b) quando l'assegnatario alieni il fondo anche in parte, purchè resti assegnatario di almeno un ettaro e il cessionario acquisti almeno un ettaro, quale minima unità colturale, se non sia titolare di altra assegnazione;

c) quando l'assegnatario, che abbia un fondo ricadente nel Fucino e un altro fuori Fucino — ottenuto a titolo di integrazione del primo —, alieni uno dei due fondi.

Art. 2.

L'articolo 8 della legge 29 maggio 1967, n. 379, è sostituito dal seguente:

« Per un periodo di dieci anni dall'avvenuto riscatto, i terreni ricadenti nel territorio del Fucino possono essere alienati anche a coltivatori manuali della terra non titolari di altre assegnazioni e residenti nel territorio.

La vendita non può essere effettuata a favore di assegnatari il cui fondo, in ag-

giunta al fondo da acquistare, superi in estensione i dieci ettari ».

Art. 3.

Fino al pagamento integrale del prezzo, qualsiasi atto tra vivi di disposizione o di affitto o, comunque, di cessione in uso totale o parziale, avente per oggetto il terreno assegnato, è nullo di pieno diritto e l'ente procederà alla revoca dell'assegnazione senza bisogno di inviare la diffida ad adempiere prevista nel contratto di assegnazione, a mente dell'articolo 1454 del codice civile.